Studio Notarile
Dott. Piercarlo Mattea
Piazza della Vittoria, 47
26900 LODI
Tel. 0371 42 00 22
pmattea@notariato.it

N. 29678 di racc. N. 204382 di rep.

VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI FONDAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2024 – duemilaventiquattro,
il giorno 24 – ventiquattro, del mese di luglio,
alle ore 18.25 – diciotto e venticinque.
In Lodi, Piazza della Vittoria n.47.
Avanti a me Dottor Piercarlo Mattea Notaio residente in Lodi ed iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, è presente il signor
CHIODAROLI FRANCESCO MARIA, nato a Lodi il 13 maggio 1971, residente a Lodi, in Via Gandini n. 9/A, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della
"FONDAZIONE MARIA COSWAY", con sede in Lodi, Via Paolo Gorini n. 6, iscrizione al Registro delle Imprese di Lodi n. REA LO-1458850, codice fiscale 84511920153, iscritta al Registro delle Persone Giuridiche Private della Regione Lombardia al n. 2197.
Comparente della cui identità personale io Notaio sono certo il quale mi richiede di assistere, redigendone in forma pubblica il relativo verbale, dell'adunanza del Consiglio di Amministrazione della suddetta Fondazione, qui riunito in forma totalitaria, per discutere e deliberare sul seguente

Registrato a LODI
il 29/07/2024
al N. 5309
Serie 1T
Esatti €

Ordine del Giorno

1. Modifica dello statuto dell'Ente onde ottenere la qualifica di "Ente del Terzo Settore" e l'iscrizione del Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS).
2. Riduzione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da sei a cinque.
3. Nomina dell'Organo di Controllo.

Al che aderendo io Notaio do atto di quanto segue:
assume la presidenza della riunione, per unanime designazione dei presenti, esso Presidente del Consiglio di Amministrazione il signor CHIODAROLI FRANCESCO MARIA il quale, con il consenso di tutti gli intervenuti, chiama me Notaio a fungere da segretario.
Quindi il Presidente constata:
* che sono presenti per il Consiglio di Amministrazione i signori:
- CHIODAROLI FRANCESCO MARIA – Presidente, come sopra comparso;
- MARCARINI LUCA – Vice Presidente;
- CIGALA GIUSEPPE EMILIANO – Consigliere;
- SCANDROGLIO ANNALISA – Consigliere;
- CODECASA PATRIZIA – Consigliere;

con la precisazione che il Consigliere Mons. GABRIELE BERNARDELLI ha rassegnato le proprie dimissioni e che il Consiglio della Fondazione, nella riunione del 28 maggio 2024, ne ha preso atto ed ha accettato le dimissioni del Consigliere;

*** che la riunione è pertanto regolarmente costituita con la presenza della totalità dei Consiglieri in carica e che gli stessi si ritengono sufficientemente informati degli argomenti all'ordine del giorno.**

Aperta la seduta il Presidente illustra agli intervenuti le modifiche da apportare allo statuto affinchè la Fondazione possa acquisire la qualifica di Ente del Terzo Settore; illustra altresì le ragioni che inducono a ridurre il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione da sei a cinque ed infine la necessità di nominare un Organo di Controllo, che assumerà l'incarico successivamente all'iscrizione al RUNTS, precisandosi che la nomina dell'Organo di Controllo è necessaria per le Fondazioni ETS.

Udita l'esposizione del Presidente, il Consiglio all'unanimità dei presenti

delibera

1. Di approvare il nuovo testo di statuto, contenente le norme necessarie alla Fondazione per assumere la qualifica di Ente del Terzo Settore, portante altresì riduzione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da sei a cinque.

2. Di nominare quale Organo di Controllo il Dott. CARABELLI PIERLUIGI, nato a Lodi il 15 ottobre 1960, domiciliato presso il proprio studio in Lodi, Via Cavour n. 31,
codice fiscale CRB PLG 60R15 E648W, Dottore Commercialista iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Lodi, Revisore legale iscritto al n. 10839.

3. Di dare atto che l'Organo di Controllo accetterà la carica con dichiarazione di insussistenza di ragioni di incompatibilità e ineleggibilità successivamente e condizionatamente alla iscrizione della Fondazione nel Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS).

4. Di delegare al signor CHIODAROLI FRANCESCO MARIA, come sopra comparso, ogni potere per dare materiale esecuzione alla presente delibera e per introdurre nella stessa e nell'allegato statuto ogni modifica che fosse chiesta dalle autorità competenti.

Lo statuto come sopra approvato viene allegato al presente verbale sotto la lettera "A", previa lettura da me datane al comparente ed al Consiglio.

Il presente verbale, avente per scopo l'adeguamento dello Statuto della Fondazione alla normativa in materia di Terzo Settore, è esente da imposte di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 del D. Lgs 3 luglio 2017, n. 117.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola la seduta è tolta alle ore 18.45 - diciotto e quarantacinque.

Del presente ho dato lettura al comparente che lo approva e con me lo sottoscrive.

L'atto è scritto da persona di mia fiducia e da me completato

su tre facciate fin qui di un foglio.
F.to: FRANCESCO MARIA CHIODAROLI
F.to: PIERCARLO MATTEA Notaio

Allegato "A" al n. 29678/204382 di rep.

STATUTO

Capitolo I

Origine, sede, nome, scopo e patrimonio della Fondazione

Art. 1

Il Collegio Cosway, aperto come privata istituzione dalla Signora Maria Cosway Hadfield nell'anno 1812, deriva la propria legale esistenza:

- dalle disposizioni testamentarie e codicillari della stessa signora Cosway, e dall' istromento 7 giugno 1833 n. 3180 di repertorio del dottor Giuseppe Carminati, notaio in Lodi;

- dal Regio Decreto 8 novembre 1868, registrato dalla Corte dei Conti il 16 dicembre 1868 - registro 45 - Atti del Governo - foglio 29, con il quale veniva riconosciuto Ente Morale Laicale.

Il Collegio, dalla Fondatrice posto sotto la protezione del Patrio Municipio, assume la denominazione di

Fondazione Maria Cosway ETS

ed ha sede in Lodi, via Paolo Gorini n. 6.

Art. 2

La Fondazione ha per finalità, senza scopo di lucro, l'educazione e l'istruzione della gioventù, anche attraverso la tutela, conservazione e valorizzazione del proprio patrimonio storico-artistico, culturale ed immobiliare, l'organizzazione di attività culturali ed artistiche incluse le attività di promozione e diffusione della cultura.

Essa esaurisce le proprie finalità nell'ambito territoriale della Regione Lombardia e la sua vita è regolata dal presente Statuto.

Ai sensi dell' art, 1, 1° comma Iettera c, del Decreto del Ministro dell' Economia e delle Finanze 19 novembre 2012, n. 200, essa assume la qualifica di ente non commerciale, non avendo per oggetto esclusivo o principale I' esercizio di attività commerciali ed ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 "Codice del Terzo Settore" assume la qualifica di ETS Ente del Terzo Settore, rientrando le sue finalità in quanto indicato ai punti d), f), i) e k) dell'articolo 5 del D.L. 117 succitato.

Art. 3

Il patrimonio con il quale la Fondazione si mantiene e provvede allo scopo per il quale venne istituita, consiste nelle rendite di cui la dotò la Fondatrice, risultante dal citato istromento 7 giugno 1833 e dai documenti a questo allegati, negli aumenti procurati dalle successive amministrazioni e nei proventi derivanti dall'esercizio di eventuali attività economiche, compresa la messa a reddito del patrimonio immobiliare o parte di esso, compatibili con i propri fini istituzionali.

La Fondazione ha I' obbligo di reinvestire gli eventuali utili o avanzi di gestione, nonché ricavi, rendite, proventi ed entrate, esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento degli scopi istituzionali.

E' fatto pertanto divieto alla stessa di distribuire, anche in modo indiretto, i predetti utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve e capitale durante la vita dell'ente, in favore di Fondatori, amministratori, partecipanti, lavoratori dipendenti o collaboratori, ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto con la Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività istituzionali direttamente previste dalla normativa vigente.

Art. 4

Tutto ciò che riguarda lo studio e la parte didattica della Fondazione è soggetto alle leggi generali dello Stato che regolano la pubblica istruzione.

Capitolo II

Amministrazione e rappresentanza della Fondazione

Art. 5

Sono organi della Fondazione:

- Il Consiglio dei Conservatori;
- Il Presidente;
- l'Organo di Controllo.

Art. 6

Il Consiglio si compone di cinque Conservatori, i quali hanno collegialmente la facoltà di nominare il successore a quello o quelli fra di Ioro che lasciassero vacante il posto per rinuncia o per morte, e possono altresì conferire eventuali deleghe di funzioni di gestione e di amministrazione interna della Fondazione e delega o affidamento ad enti e/o istituti specializzati per la cura dell'educazione e dell'istruzione della gioventù, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di Iegge.

I Conservatori devono avere la residenza o il domicilio in Lodi, scelgono nel loro seno il Presidente ed il Vice-Presidente e nominano i sostituti ai mancanti, come da comma precedente.

Non potranno far parte del Consiglio dei Conservatori contemporaneamente i consanguinei in linea diretta ed i fratelli, e dovranno rinunciare quelli che si trovassero in conflitto di interessi con la Fondazione.

Le funzioni di componente del Consiglio dei Conservatori sono prestate a titolo gratuito.

E ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute nell'interesse della Fondazione e debitamente documentate.

Art. 7

Il Presidente è il legale rappresentante della Fondazione ed ha i poteri di firma connessi a tale sua prerogativa.

Convoca e presiede le riunioni del Consiglio dei Conservatori.

Cura l'esecuzione dei regolamenti, delle disposizioni e delle deliberazioni del Consiglio.

Dirige gli affari più importanti ed urgenti ed affida gli altri ad uno o più Conservatori.

Capitolo III

Regolamento delle adunanze e delle deliberazioni

Art. 8

La convocazione del Consiglio dei Conservatori avviene con avviso scritto del Presidente o suo delegato indicante il luogo, il giorno e l'ora della riunione e gli oggetti da trattarsi, con qualsiasi

mezzo idoneo e pertanto con comunicazioni mail o, in caso di urgenza, con comunicazioni su smartphone o sue innovazioni.

Art. 9

Per la validità delle sedute sarà necessario l'intervento di almeno tre componenti il Consiglio dei Conservatori.

Art. 10

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti e saranno votate in forma palese, tranne che si tratti di questioni riguardanti persone, nel qual caso si delibererà con votazione segreta.

Art. 11

Nelle votazioni palesi, ove i suffragi siano divisi in numero eguale, prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, del Vice Presidente.

Quando vi sia parità di suffragi nelle votazioni segrete non si riterrà presa alcuna deliberazione.

Art. 12

Nei verbali si dovrà far constare nominativamente la presenza dei Conservatori.

Ogni membro ha diritto che nel verbale si faccia constare il tipo di voto dato ed i motivi del medesimo, nonché di chiedere le opportune rettifiche.

Art. 13

I verbali saranno sottoscritti dal Presidente o dal Vice Presidente e dal Segretario, il quale dovrà trascriverli in apposito registro e custodirli neII'archivio della Fondazione.

Art. 14

Il Segretario è nominato dal Presidente anche al di fuori del Consiglio dei Conservatori.

In caso di assenza del Segretario, il verbale delle adunanze sarà steso dal più giovane d'età dei membri del Consiglio dei Conservatori

Art. 15

Nel caso di assenza o di impedimento del Presidente e del Vice-Presidente, ne terrà il luogo il membro del Consiglio dei Conservatori più anziano di età.

Art. 16

Il Sindaco di Lodi, per il diritto di protezione che compete al Municipio nei limiti delle disposizioni stabilite dalla Fondatrice, potrà convocare in adunanza straordinaria il Consiglio dei Conservatori della Fondazione ed assistervi con voto consultivo per i provvedimenti riguardanti il miglior vantaggio della Fondazione medesima.

Art. 17

Come previsto dal Decreto Legislativo 117/2017 nelle Fondazioni del Terzo Settore deve essere nominato un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile.

I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397 comma secondo del Codice Civile.

Nel caso di Organo di Controllo Collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31 comma 1 del D.L. 117/2017 la revisione legale dei conti.

In tal caso l'Organo di Controllo è costituito da Revisori Legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni degli articoli 5 – 6 – 7 – 8 del D.L. 117/2017 ed attesta che il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo e che sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.L. 117 succitato.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e a tal fine possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 18

Revisore Legale dei conti

Salvo quanto previsto all'articolo precedente, la Fondazione dovrà nominare un Revisore Legale dei Conti o una società di Revisione legale iscritta nell'apposito registro qualora per due esercizi consecutivi abbia superato due dei limiti di cui all'articolo 31 del Decreto Legislativo n. 117/2017.

Art. 19

Bilancio

La Fondazione deve redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale, secondo quanto stabilito all'art. 13 del Decreto 117/2017.

Il bilancio dovrà essere redatto entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Art. 20

In caso di estinzione della Fondazione per una delle cause previste dall'art. 27 del Codice Civile o scioglimento a per qualunque altra causa, il suo patrimonio sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore o in mancanza alla Fondazione Italia Sociale.

Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che la Fondazione è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata AR o secondo le disposizioni previste dal Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente.

Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Art. 21

Per tutto quanto qui non previsto, saranno applicabili gli articoli 14 e seguenti del Codice Civile nonché le disposizioni del Decreto Legislativo n. 117/2017.

F.to: FRANCESCO MARIA CHIODAROLI

F.to: PIERCARLO MATTEA Notaio

Certifico io sottoscritto Dottor Piercarlo Mattea Notaio residente in Lodi ed iscritto presso il Collegio Notarile di Milano che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale atto cartaceo da me ricevuto, conservato nella mia raccolta.
Lodi, 25 febbraio 2025

Firmato digitalmente dal Notaio Dottor Piercarlo Mattea